

DELIBERAZIONE N° 703

SEDUTA DEL 29 MAG. 2015

DIPARTIMENTO

OGGETTO CONTROLLO ANALOGO STANDARDIZZATO DELLA REGIONE BASILICATA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE - APPROVAZIONE NUOVA DIRETTIVA.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 29 MAG. 2015 alle ore 12,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO la L.R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/96;
- VISTA la D.G.R. n. 2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla D.G.R. n. 637/2006;
- VISTE le DD.GG.RR. n. 1148/2005 e 1380/2005 con le quali sono state ridefinite le denominazioni e configurazioni dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" come modificata dalla D.G.R. n. 693/2014;
- VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 avente come oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 che modifica l'iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale indicato nella D.G.R. n. 637/2006;
- VISTA la legge regionale n. 34 del 06.09.2001 recante "Nuovo Ordinamento contabile della Regione Basilicata";
- VISTE le DD.GG.RR. n. 524 del 09.05.2014 e n. 630 del 26.05.2014 recanti disposizioni in materia di patto di stabilità interno 2014;
- VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27.01.2015 avente come oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2015-2017";
- VISTA la Legge Regionale n. 5 del 27.01.2015 avente come oggetto: "Legge di Stabilità Regionale 2015";
- VISTA la Legge Regionale n. 4 del 27.01.2015 avente come oggetto: "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015";
- VISTA la D.G.R. n. 114 del 03 Febbraio 2015 con la quale è stata approvata la Deliberazione avente il seguente oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017";
- VISTO il D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" attuativo della legge delega n. 190/2012;

- PREMESSO** che l'art. 58 del vigente Statuto regionale stabilisce che per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può, con legge, promuovere società o partecipare a società;
- CONSIDERATO** che il variegato mondo delle società partecipate dagli enti pubblici rappresenta uno degli esempi più attuali delle sempre maggiori forme di intersecazione tra diritto pubblico/amministrativo e diritto civile;
- CONSIDERATO** il ricorso sempre più frequente da parte delle pubbliche amministrazioni ad istituti tipici del diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali ed in tale specifico ambito è da collocare il notevole implementarsi dell'attività imprenditoriale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
- ATTESO** che le diverse disposizioni legislative intervenute in materia di società partecipate da enti pubblici, nonché gli orientamenti della giurisprudenza formatasi sulla materia, hanno reso opportuna la definizione di indirizzi finalizzati all'individuazione delle azioni capaci di migliorare ed ottimizzare le sinergie tra la Regione Basilicata e le società di capitali da essa partecipate;
- DATO ATTO** che con la D.G.R. 08.05.2012 n. 492, avente ad oggetto *"Indirizzi in materia di società partecipate dalla Regione Basilicata"*, sono stati definiti i predetti indirizzi, finalizzati all'individuazione delle azioni capaci di migliorare ed ottimizzare le sinergie tra la Regione Basilicata e le Società di capitali da essa partecipate ed è stato costituito, tra l'altro, un Gruppo tecnico di lavoro, senza oneri per la finanza regionale, per il raggiungimento delle sopraindicate finalità;
- RICHIAMATO** in particolare, il punto 5 della predetta D.G.R. n. 492/2012, secondo cui *"il Gruppo tecnico di lavoro trasmetterà le risultanze delle proprie attività alla Giunta Regionale per le determinazioni e valutazioni di competenza"*;
- VISTA** la D.G.R. 30.04.2013 n. 453 avente ad oggetto *"D.G.R. 08.05.2012 n. 492 - Presa d'atto delle risultanze delle attività svolte dal Gruppo tecnico di lavoro sulle società partecipate dalla Regione Basilicata"*, con cui si è preso atto delle risultanze delle attività svolte dal Gruppo tecnico di lavoro, rinviando a successivi provvedimenti le iniziative conseguenti;
- RILEVATO** che il documento riportante le risultanze delle attività svolte dal Gruppo di lavoro, allegato alla D.G.R. n. 453/2013, si articola in 4 punti, recanti, rispettivamente:
- *Ricognizione preliminare sulle singole società*, ove sono riportati, in ordine cronologico, i principali riferimenti normativi inerenti la materia, le schede descrittive di ciascuna società con l'indicazione delle fonti, della quota di partecipazione regionale, la descrizione dell'oggetto sociale, gli organi societari ed eventuali altre informazioni generali, un focus sintetico sulle disposizioni attinenti a specifiche problematiche riguardanti le risorse umane, quelle finanziarie, il patrimonio ed il controllo analogo;

- *Analisi di possibili criticità delle singole società*, ove sono riportate, per ciascuna società, schede descrittive del rispettivo assetto organizzativo e funzionale;
- *Standardizzazione procedure controllo analogo*, ove viene individuata una bozza di possibile modalità standardizzata per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate;
- *Proposte operative per la Giunta Regionale*, formulate dal Gruppo di lavoro, all'esito delle attività svolte, in ordine al mantenimento e alle dismissioni delle partecipazioni societarie, in vista degli adempimenti prescritti dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24.12.2007 n. 244;

**CONSIDERATO** che la Regione Basilicata detiene quote di partecipazione nelle seguenti società di capitali, come risulta dalle succitate D.G.R. n. 492/2012 e D.G.R. 453/2013:

- Acqua S.p.A. – Società per l'approvvigionamento idrico della Basilicata, quota di partecipazione regionale: 99,82%;
- Acquedotto Lucano S.p.A., quota di partecipazione regionale: 49%;
- Società Energetica Lucana S.p.A., quota di partecipazione regionale: 100%;
- Sviluppo Basilicata S.p.A., quota di partecipazione regionale: 100%;
- Metapontum Agrobios s.r.l. in liquidazione;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 1414 del 28 Novembre 2014 avente ad oggetto: "Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A.- art. 3, commi 27 e 28, Legge n. 244/2007- Proposta al Consiglio Regionale", con la quale si proponeva al Consiglio Regionale di deliberare in ordine alla dismissione della partecipazione detenuta dalla Regione Basilicata nella precitata società, pari al 1,15% del capitale sociale;

**VISTA** la Delibera n. 232 del 10/03/2015 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione della Regione Basilicata dalla società Lucandocks S.p.A., già proposta dalla Giunta Regionale con la D.G.R. da ultimo citata;

**VISTA** la D.G.R. n. 1269 del 15.10.2013 avente come oggetto: "Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house – adempimenti per l'attuazione", con la quale è stata approvata la "*Direttiva sul controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house providing*";

**PRESO ATTO** che le società controllate "in house providing" sono:

- Società Energetica Lucana S.p.A.;
- Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- Acqua S.p.A.;

**CONSIDERATO** che la Società Acquedotto Lucano S.p.A. non rientra tra le società controllate in house in quanto società partecipata da pluralità di enti che provvedono congiuntamente all'esercizio del controllo analogo per il tramite dell'Organo di governo della risorsa idrica (ex AATO ora Conferenza Interistituzionale Idrica);

VISTA

la D.G.R. n. 400 del 31 Marzo 2015 avente ad oggetto: "Piano Operativo di Razionalizzazione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata ex art. 1, commi 611- 614, Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014- Approvazione", con la quale si deliberava l'approvazione del precitato Piano, articolato in n. 3 paragrafi, così intitolati:

- paragrafo 1, "*Descrizione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilica*" contenente un focus sintetico relativo all'assetto di ciascuna società;

- paragrafo 2, "*Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi attuate o in corso di attuazione*", contenente l'individuazione degli interventi di razionalizzazione dei costi di gestione e funzionamento già realizzati e/o in fieri;

- paragrafo 3, "*Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi da attuare*", contenente la descrizione degli interventi che l'Amministrazione ha intenzione di porre in essere;

CONSIDERATO

che al paragrafo n. 3 il Piano Operativo da ultimo citato stabilisce, al punto 3.1 lettera B), intitolato "*Procedure di controllo analogo standardizzato*", che è intenzione della Regione Basilicata adottare, entro la fine del mese di Maggio 2015, una nuova Direttiva che, sulla scorta della già tracciata distinzione dei controlli, preventivo, contestuale e successivo di competenza del Comitato di Indirizzo e Controllo, vada a meglio definirne i rispettivi ambiti e a meglio determinare sia gli obblighi a carico delle società che le attività di competenza del Comitato;

CONSTATATA

pertanto l'opportunità di implementare il regime dei controlli riferiti alle società in house della Regione Basilicata, al fine di migliorarlo in ragione sia dell'assetto normativo e giurisprudenziale di riferimento, in continuo fermento evolutivo, che delle esigenze emerse nella fase attuativa dei controlli ad oggi espletati dal Comitato di Vigilanza e di Controllo, istituito con D.G.R. n. 1269/2013;

CONSTATATA

l'opportunità di innovare, per tutte le ragioni anzidette, il sistema del controllo analogo di cui alla D.G.R. n. 1269/2013 che, seppur pregevole per contenuti e finalità, necessita di essere modificato in ragione anche delle esigenze emergenti dall'esperienza applicativa;

ESAMINATA

la Direttiva sul controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale composta da n.12 articoli, così rubricati:

art. 1 - Disposizioni generali e definizioni;

art. 2 - Tipologia di controlli e organo di controllo;

art. 3 - Controllo preventivo;

art. 4 - Controllo contestuale;

art. 5 - Controllo successivo;

art. 6 - Composizione e funzionamento del Comitato;

art. 7 - Obblighi per le società;

art. 8 - Attribuzioni del Comitato;

art. 9 - Funzione di controllo preventivo dell'Assemblea;

art. 10 - Responsabilità degli Amministratori;

- art. 11 - Metodologia sui flussi informativi;  
art. 12 - Disciplina specifica per Acquedotto Lucano S.p.A.;

**CONSTATATO** che la disciplina di cui all'allegata Direttiva, mutuando la distinzione già introdotta dalla Direttiva approvata con D.G.R. n. 1269/2013, prevede tre categorie di controllo, così articolate:

- 1) controllo preventivo che precede l'approvazione del Piano delle Attività che la società intende svolgere, corredato dalle relative previsioni economico-finanziarie;
- 2) controllo contestuale, espletato durante lo svolgimento delle attività e attraverso il monitoraggio delle stesse;
- 3) controllo successivo, esercitato "a posteriori" sull'operato delle società, rispetto a parametri di legittimità e/o di merito;

**VALUTATA** pertanto la necessità di adottare la "*Direttiva sul controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle Società partecipate c.d. in house*", che si allega al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che la Direttiva allegata alla presente Delibera, integra e sostituisce la "*Direttiva sul controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle Società partecipate c.d. in house*" approvata con D.G.R. n. 1269/2013;

Per proposta del Presidente;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte,

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte, la "*Direttiva sul controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle Società partecipate c.d. in house*", allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la Direttiva allegata alla presente deliberazione, sostituisce la "*Direttiva sul controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle Società partecipate c.d. in house*" approvata con D.G.R. n. 1269/2013;
3. di demandare all'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali del Dipartimento di Presidenza la trasmissione della presente Deliberazione al Dirigente Generale del Dipartimento di Presidenza e ai Dirigenti Generali dei singoli Dipartimenti Regionali individuati quali componenti del Comitato di Controllo;
4. di demandare all'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali del Dipartimento di Presidenza la trasmissione della presente Deliberazione alle società partecipate in house dalla Regione Basilicata;
5. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ISTRUTTORE Roberta Trattenero  
(Dott.ssa Roberta Trattenero)

IL RESPONSABILE P.O. \_\_\_\_\_  
( )

IL DIRIGENTE Maria Pia Lavieri  
(Avv. Maria Pia Lavieri)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**DIRETTIVA SUL CONTROLLO ANALOGO STANDARDIZZATO  
DELLA REGIONE BASILICATA  
SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE**

**ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

1. La presente Direttiva disciplina le modalità di esercizio standardizzato del “controllo analogo” che la Regione Basilicata esercita sulle società da essa partecipate, c.d. in house providing, nel rispetto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale di riferimento, fermo restando quanto previsto dall’ordinamento giuridico in ordine agli obblighi ed alle responsabilità dell’Organo Amministrativo e dell’Organo di revisione delle medesime società.
2. Per società controllate in house della Regione si intendono le società di diritto privato a capitale interamente pubblico, soggette a controllo analogo dell’amministrazione e sottoposte al vincolo di svolgimento dell’attività per l’ente pubblico proprietario, con conseguente legittimazione delle stesse ad essere affidatarie dirette di commesse, mediante affidamento in house.
3. Per “controllo analogo” si intendono gli adempimenti di competenza regionale, svolti con le stesse modalità e con gli stessi poteri esercitati dall’ente sulle proprie strutture organizzative, finalizzati ad indirizzare ed a monitorare l’andamento delle società, sia per quanto riguarda il profilo delle attività, sia per quanto riguarda l’andamento gestionale, organizzativo, patrimoniale, economico e contabile delle stesse, unitamente alla verifica del rispetto dei vincoli di legge e di finanza pubblica.
4. Il rapporto intercorrente tra la Regione e le società da essa partecipate è caratterizzato dal più ampio potere di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione e riguarda l’insieme dei più importanti atti delle società e delle sue scelte strategiche, nel rispetto dei principi di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, delle norme di legge e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
5. L’esercizio del controllo regionale non ha natura autorizzativa né sostitutiva della gestione degli organi delle società e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione.

**ART. 2 – TIPOLOGIA DI CONTROLLI E ORGANO DI CONTROLLO**

1. Il controllo sulle società partecipate è:
  - preventivo;
  - contestuale;
  - successivo.
2. Le funzioni di controllo e vigilanza sono svolte dal Comitato di Indirizzo e di Controllo (d’ora in poi Comitato) sulle società, istituito presso il Dipartimento Presidenza.

**ART. 3 – CONTROLLO PREVENTIVO**

1. Si definisce preventivo il controllo che precede l’approvazione del Piano delle Attività e dei documenti ad esso correlati e si svolge mediante la formulazione di indirizzi e pareri.

2. Il controllo preventivo ha ad oggetto:
  - a) il Piano delle Attività che la società intende svolgere corredato dalle pertinenti previsioni economico-finanziarie;
  - b) il fabbisogno assunzionale delle società in relazione alle attività programmate e alle finalità statutarie, predisposto nel rispetto dei vincoli pubblicistici in materia di riduzione dei costi del personale, attraverso le misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale che la società intenda adottare;
  - c) i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi.

#### **ART. 4 - CONTROLLO CONTESTUALE**

1. Si definisce "contestuale" il controllo espletato durante lo svolgimento delle attività della società ed ha ad oggetto le eventuali variazioni intervenute rispetto alle attività programmate anche al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni di spesa in vista di eventuali e conseguenti modifiche.
2. Il controllo contestuale è esercitato dal Comitato anche attraverso eventuali verifiche ed ispezioni periodiche presso le sedi sociali e nei luoghi di svolgimento delle attività.

#### **ART.5 - CONTROLLO SUCCESSIVO**

1. Si definisce successivo il controllo esercitato "a posteriori" sull'operato delle società rispetto a parametri di legittimità e/o di merito.
2. Il controllo successivo ha ad oggetto:
  - a) il progetto di bilancio consuntivo composto dai seguenti documenti:
    - Conto Economico,
    - Stato Patrimoniale,
    - Nota integrativa contenente la relazione sulle variazioni intervenute con riferimento alle principali voci di bilancio sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
  - b) la relazione sulle attività svolte nell'anno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, finalizzata a consentire di verificare il rispetto delle attività programmate e degli indirizzi operativi eventualmente impartiti dal Comitato in sede di controllo preventivo;
  - c) le attività svolte in materia di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi nonché dei criteri di selezione utilizzati;
  - d) la relazione del Collegio Sindacale e del Revisore o società di Revisione, sul bilancio consuntivo.

#### **ART.6 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO**

1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza ed è composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e delibera a maggioranza dei componenti.
2. Il Comitato è supportato dall'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza per le attività istruttorie propedeutiche ai controlli di rispettiva competenza.

3. L'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza e il Comitato possono avvalersi del supporto e della consulenza dei diversi Uffici dipartimentali individuati all'occorrenza e per quanto di competenza.
2. Il Comitato è convocato dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, nella qualità di Presidente del Comitato di Controllo, di norma, almeno due volte all'anno, entro il 15 Aprile ed entro il 15 Novembre, nonché ogni qualvolta la Regione o l'organo amministrativo della società ne facciano motivata richiesta.
3. La convocazione sarà effettuata entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui al successivo art. 8, previamente trasmessa dalle società all'Ufficio Affari Istituzionali ed Affari Generali della Presidenza.
4. Per ogni riunione viene redatto un verbale e le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente del Comitato ad un funzionario regionale. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.
5. Il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza può convocare i rappresentanti legali delle società, per quanto di rispettivo interesse, a partecipare alle sedute del Comitato.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI PER LE SOCIETA'**

1. Ai fini del Controllo preventivo di cui all'art. 3 della presente Direttiva, le società sono tenute a trasmettere all'Ufficio Affari Istituzionali ed Affari Generali della Presidenza, entro il 1° Novembre di ogni anno il Piano delle Attività approvato dall'organo amministrativo delle società e corredato dal parere del Collegio Sindacale che dovrà contenere anche indicazioni relative al fabbisogno assunzionale, alle modalità di reclutamento del personale, ai costi del personale e alle misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni nonché agli atti di disposizione patrimoniale che la società prevede di adottare.
2. Ai fini del Controllo contestuale, le società sono tenute a trasmettere entro il 15 Luglio di ogni anno, relazione descrittiva delle attività in corso di svolgimento e sono altresì obbligate a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alle attività programmate nonché a relazionare sull'andamento economico finanziario.
3. Ai fini del Controllo successivo di cui all'art. 5 della presente Direttiva, le società sono tenute a trasmettere all'Ufficio Affari Istituzionali ed Affari Generali della Presidenza, almeno 15 giorni prima dell'approvazione assembleare, i seguenti documenti:
  - a) progetto di bilancio consuntivo, corredato da relativo verbale di approvazione da parte dell'organo amministrativo, composto da:
    - Conto Economico,
    - Stato Patrimoniale,
    - Nota Integrativa;
  - b) relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore o società di Revisione sul bilancio consuntivo.
4. I documenti devono essere accompagnati dalla comunicazione di invio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e con l'indicazione del nome, cognome e numero di telefono di un referente.

## **ART.8 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO**

1. Il Comitato verifica e controlla la documentazione riferita a ciascuna società e, all'esito dei controlli preventivo, contestuale e successivo, esprime parere obbligatorio anche in merito ai provvedimenti conseguenti di competenza dell'Assemblea dei soci, ove riferiti:
  - a) all'approvazione del bilancio di esercizio, ai sensi di quanto dispone l'art. 2364 comma 1, n.1);
  - b) all'autorizzazione preventiva, eventualmente richiesta dallo statuto, per il compimento di atti degli amministratori, ai sensi di quanto prevede l'art. 2364 comma 1, n.5), di seguito esplicitati:
    - operazioni immobiliari (acquisti e vendite);
    - assunzione di mutui, concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
    - predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale;
    - predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;
    - regolamenti in materia di personale e acquisto di beni e servizi.
2. All'esito degli opportuni controlli sulla documentazione di cui all'art.7, il Comitato di Controllo potrà esprimere il parere di competenza ovvero, in alternativa, formulare osservazioni, rilievi e/o indirizzi in merito al Piano delle Attività, al progetto di Bilancio consuntivo, alle relazioni sull'attività svolta, alle iniziative amministrative riferite all'assunzione, alla gestione e ai costi del personale e, se del caso, il Comitato potrà altresì fornire indicazioni operativo- gestionali alle quali le società dovranno attenersi.
3. Il Comitato può esprimere atti di indirizzo vincolanti sulle modalità di gestione economica, patrimoniale e finanziaria e, più in generale, sul regolare andamento delle società.
4. Il Comitato, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, potrà chiedere alle società l'invio di informazioni e documentazione ulteriori rispetto a quella indicata nella presente Direttiva e, segnatamente, nell'art.7, ritenute necessarie all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, aventi ad oggetto l'andamento gestionale delle società.
5. Qualora le società non facciano pervenire la documentazione e, nonostante i solleciti dell'Ufficio, perduri la situazione di inadempienza tale da non consentire in concreto l'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza stabilita dalla legge e disciplinata dal presente provvedimento, potranno essere esercitati poteri di intervento volti all'accertamento delle responsabilità di cui al successivo art. 10.

## **ART. 9 – FUNZIONE DI CONTROLLO PREVENTIVO DELL'ASSEMBLEA**

1. Il controllo preventivo è demandato anche all'Assemblea dei soci che lo esercita attraverso l'istituto dell'autorizzazione preventiva al compimento degli atti di cui all'art. 2364 del codice civile ferma restando, ai sensi del predetto articolo, la responsabilità dell'Organo di amministrazione per gli atti compiuti.
2. Le autorizzazioni dell'assemblea devono essere inviate in copia al Comitato.

## **ART.10 – RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Gli Amministratori delle società che pongano in essere comportamenti omissivi o commissivi in violazione della presente direttiva, impedendo o ritardando il corretto esercizio del controllo, sono ritenuti direttamente responsabili.
2. L'accertamento della suddetta circostanza determina l'attivazione delle procedure di competenza regionale volte, se del caso, alla determinazione di revoca per giusta causa e sostituzione degli amministratori inadempienti.

## **ART.11 – METODOLOGIA SUI FLUSSI INFORMATIVI**


1. Al fine di ridurre i flussi documentali cartacei, velocizzare e semplificare lo scambio di dati, documenti e informazioni, nella corrispondenza inerente gli atti e le attività sottoposte a controllo sono utilizzate le tecnologie informatiche, nel rispetto della normativa vigente sull'utilizzo della posta elettronica certificata.

## **ART.12 – DISCIPLINA SPECIFICA PER ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.**


1. La presente Direttiva non si applica alla società Acquedotto Lucano S.p.A. per la quale resta salva la disciplina particolare, in quanto società partecipata da pluralità di Enti che, come sostenuto dalla Commissione Europea, vi provvedono congiuntamente per il tramite del competente Organo di Governo della risorsa idrica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 3.06.2015  
ai Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

